

**STATUTO DEL 136° GRUPPO DI VOLONTARIATO ODV
DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI DI
SANTA MARIA DI SALA (VE)**

ART.1

(Denominazione e Sede)

Ricevuto l'autorizzazione all'utilizzo del nome "Associazione Nazionale Carabinieri" dall'Ispettore Regionale dell'Associazione Nazionale Carabinieri per il Veneto con lettera nr. 108/8A-136-136gr-1615 del 26 giugno 2025, nella circoscrizione territoriale della Sezione di Santa Maria di Sala (VE) dell'Associazione Nazionale Carabinieri, è costituito nel rispetto del Codice civile, del D.lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato "136 Gruppo di Volontariato dell'Associazione Nazionale Carabinieri (O.D.V.)" di seguito Organizzazione.

L'Organizzazione assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo ODV o la locuzione "organizzazione di volontariato" potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organizzazione ha sede legale in via Carlo Gardan, n.19/b del Comune di Santa Maria di Sala (VE).

I contenuti e la struttura sono democratici, la durata è illimitata e non persegue fini di lucro.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune ma deve essere comunicato entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento degli Enti gestori di pubblici registri presso i quali l'Organizzazione è iscritta.

ART.2

(Statuto)

L'Organizzazione di volontariato:

- è disciplinata dal presente statuto:
- agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 nr.117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
- si ispira ai principi contenuti nello Statuto Organico dell'Associazione Nazionale Carabinieri - approvato con Decreto Presidenziale n.1286 del 25 luglio 1956 e successive modifiche. Quale segno distintivo, l'Organizzazione si fregia del logo e delle denominazioni dell'Associazione Nazionale Carabinieri, secondo la procedura di cui al successivo art. 34

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART.3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Organizzazione.

ART.4

(Finalità e attività)

L'Organizzazione opera di norma nel territorio di competenza della Sezione ANC di Santa Maria di Sala (VE). In casi particolari essa può impiegare i propri aderenti in altre sedi ma solo dietro il preventivo consenso dei competenti organi dell'ANC.

L'ODV, attraverso l'attività di volontariato dei propri associati svolta in via prevalente, opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, l'organizzazione si propone di perseguire i seguenti scopi:

- la promozione e la tutela dei diritti della persona;
- la protezione, la conservazione e la valorizzazione dell'ambiente, della cultura e del patrimonio storico ed artistico;

Essa esercita in via esclusiva o principale alcune attività elencate all'art. 5 del D.lgs. 117/2017, aventi attinenza con i seguenti ambiti:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (D.lgs. 117/2017, art. 5, co. 1, lett. A);
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (D.lgs. 117/2017, art. 5, co. 1, lett. E);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (D.lgs. 117/2017, art. 5, co. 1, lett. F);

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- assistenza e/o vigilanza, prioritariamente nei confronti di portatori di handicap, anziani, emarginati, minori;
- supporto alle autorità locali nella gestione di cerimonie ed eventi;
- supporto alle forze di polizia locali nei limiti e nelle forme stabilite dalla legge (Osservazione e Segnalazione);
- compartecipazione con altri organismi nel segnalamento di situazioni pericolose per la sicurezza e l'incolumità dei cittadini;
- per l'attività di interesse generale prestata l'Organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese autorizzate ed effettivamente sostenute e documentate;
- stabilire opportune relazioni che diano luogo ad attività di collaborazione, con Enti Pubblici e Privati, Associazioni, Mondo Giovanile, anche attraverso partecipazioni specialistiche, con possibile supporto ad attività socioculturali, religiose, sportive;
- collaborare con gli Istituti Scolastici per la formazione degli studenti e con la Pubblica Amministrazione a favore della cittadinanza, per la presentazione di particolari argomenti di pubblico interesse, secondo le specificità acquisite dall'Organizzazione.

Le attività di interesse generale sono svolte prevalentemente in favore di terzi.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'articolo 6.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dall'apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione che ne documenta il carattere secondario e strumentale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART.5

(Associati)

1. All'Organizzazione possono aderire tutte le persone fisiche che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che intendano partecipare alle attività dell'Organizzazione con la loro opera, competenze e conoscenze. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo (sette) stabilito

dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.

2. Sono associati dell'Organizzazione coloro che hanno partecipato alla costituzione (soci fondatori) e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Comitato Esecutivo e verseranno, se prevista, la quota di associazione annualmente stabilita dal Comitato Esecutivo. Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Comitato Esecutivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Comitato Esecutivo, nel libro degli associati.

3. In caso di rifiuto della domanda di ammissione, il Comitato Esecutivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

4. La quota annuale a carico degli associati, ove prevista, non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

ART.6

(Diritti e doveri degli associati)

I soci dell'Organizzazione hanno:

a) -il diritto di:

- partecipare alle assemblee e di votare direttamente o per delega;
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi della legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali;
- esaminare i libri sociali secondo le norme previste dal presente statuto e denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art.29 del Codice del terzo settore.

Ciascun associato ha diritto ad un voto;

b) - il dovere di:

- rispettare il presente statuto e le delibere legalmente adottate dall'Organizzazione;
- svolgere la propria attività in favore delle comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà, attenendosi in fase di impiego alle disposizioni impartite dai responsabili;
- versare le quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
- partecipare alle attività formative propedeutiche e di sostegno per l'impiego dell'Organizzazione;

ART.7

(Qualità di volontario)

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore dell'Organizzazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Organizzazione.

ART. 8

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo. L'associato che non provvede alla scadenza al versamento della quota associativa, se prevista, nemmeno successivamente alla messa in mora, viene dichiarato automaticamente decaduto. Resta salva la possibilità di richiedere una nuova ammissione.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART.9

(Gli Organi sociali)

Sono organi dell'Organizzazione:

- 1)- Assemblea degli associati;
- 2)- Comitato esecutivo (organo di amministrazione);
- 3)- Il Presidente;
- 4)- Collegio Contabile;
- 5)- Organo di Controllo e Organo di Revisione (eventuali);

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30, comma 5, del D.Lgs. 117/2017, che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, e di quelli di cui all'art. 31 D.lgs. 117/2017, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Le adunanze e le riunioni degli organi sociali collegiali possono tenersi anche per teleconferenza, videoconferenza o videochiamata, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Verificati questi requisiti, le adunanze e le riunioni si considerano tenute nel luogo in cui si trova chi le presiede.

ART.10

(Assemblea degli associati)

L'Assemblea è composta dai soci dell'Organizzazione ed è l'organo sovrano.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di una delega.

È convocata dal Presidente stesso o da chi ne fa le veci, in via ordinaria, una volta all'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario. La comunicazione dovrà contenere la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di:

- almeno 1/10 degli associati;
- Comitato esecutivo;
- Collegio contabile;
- Organo di controllo o Organo di revisione, se nominati.

In tali casi il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, wapp, social media o altro strumento che consenta la maggior diffusione dell'informazione, spedita/divulgata almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci e mediante avviso affisso nella sede dell'Organizzazione.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione di tutti i soci. Copia, viene trasmessa, per conoscenza, all'Ispettorato Regionale ANC competente per territorio.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto o per lo scioglimento dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART.11

(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio preventivo e consuntivo e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti del Comitato Esecutivo e del Collegio Contabile;
- nomina e revoca, quando previsto, i componenti dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART.12

(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presente in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART.13

(Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria:

- modifica lo statuto dell'Organizzazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART.14

(Comitato esecutivo-Organo di amministrazione)

Il Comitato esecutivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da cinque soci iscritti.

È validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Il Comitato esecutivo:

- governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde e dalla quale può essere revocato;
- compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, ha i seguenti compiti:

- amministra l'organizzazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predisporre e sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali, nonché il bilancio sociale, se previsto. Cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- eleggere, fra i propri componenti, il Presidente;
- nominare fra i propri componenti il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere e, fra i soci, gli eventuali coordinatori di settore;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;
- ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- nominare il componente del Collegio arbitrale;
- curare la tutela dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;

La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Comitato esecutivo determina la decadenza dalla carica.

In caso di dimissioni o di decadenza di uno o più membri dell'organo o nel caso in cui vengano a mancare in modo irreversibile uno o più membri, l'organo di amministrazione provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, l'Assemblea provvede ad eleggere i nuovi componenti dell'organo di amministrazione, che scadranno assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare componenti in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea degli associati per nuove elezioni.

Ogni seduta dell'organo di amministrazione deve essere redatto apposito verbale dal Segretario che lo deve firmare unitamente al Presidente; i verbali sono riportati nell'apposito libro verbali dell'organo di amministrazione.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, per tanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART.15

(Il Presidente)

Il Presidente, che è anche Presidente delle Assemblee ordinaria e straordinaria degli aderenti e del Comitato Esecutivo.

Il medesimo cessa la carica per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea qualora non ottemperi ai compiti affidatigli dal presente statuto.

Il Presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio.

In caso di necessità ed urgenza assume provvedimenti di competenza del Comitato Esecutivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Adotta i provvedimenti finanziari necessari alla gestione dell'Organizzazione;

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

ART.16

(Organi di controllo)

È nominato nelle situazioni e nelle forme previste all'art.30 del D. Lgs.117/2017.

ART. 17

(Organo di revisione legale dei conti)

È nominato nelle situazioni e nelle forme previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017. Se nominato sostituisce il Collegio contabile.

ART.18

(Segretario)

Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha le seguenti mansioni:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del "libro dei beni inventariati", del rapporto annuale della attività";
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Comitato esecutivo.

ART. 19

(Tesoriere)

Il Tesoriere coopera con il Presidente e gli sono affidate le competenze amministrative e contabili dell'organizzazione:

- a) predispone lo schema di progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Comitato esecutivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Comitato esecutivo entro il mese di marzo;
- b) provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione, relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti.

ART.20

(Collegio arbitrale)

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione ed esecuzione del presente statuto, tra gli organi e i soci ovvero tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un Collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.
2. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
3. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dall'Ispettore Regionale ANC il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi avesse provveduto.

ART.21

(Collegio contabile)

1. Il Collegio dei contabili dei conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea. Esso elegge nel suo seno il Presidente.
2. Il Collegio ha il compito di vigilare sull'amministrazione dell'Organizzazione e verificare la regolarità delle scritture contabili e della gestione dei fondi, certificando la veridicità del bilancio consuntivo.
3. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo aderente, fatta per iscritto e firmata.
4. Il Collegio riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti gli aderenti.
5. Il collegio può richiedere la convocazione dell'assemblea per gravi motivi riguardanti la gestione contabile dell'organizzazione.

ART.22

(Coordinatore di settore)

1. In relazione al numero degli aderenti ed alle attività che intende espletare, l'Organizzazione può articolarsi in più settori d'intervento.
2. Il Coordinatore di settore ha la responsabilità operativa e gestionale del settore a lui affidato, ivi compresi gli eventuali materiali di pertinenza del settore stesso. Risponde direttamente al Comitato esecutivo che lo ha nominato.



ART.23
(Gratuità delle cariche)

Le stesse hanno la durata di tre anni, e possono essere riconfermate.

ART. 24
(Libri sociali)

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a. il libro degli associati tenuto a cura del Comitato esecutivo;
- b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Comitato esecutivo;
- c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato esecutivo, dell'organo di controllo, e degli organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d. il registro dei volontari, tenuto a cura del Comitato esecutivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 10 giorni dalla data della richiesta formulata al Presidente.



ART.25
(Risorse economiche)

1. L'organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti;
- contributi dei privati;
- contributi della Presidenza nazionale o da sezioni dell'ANC;
- contributi dello Stato, di enti e di Istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.

I fondi sono depositati presso l'Istituto di credito stabilito dal Comitato esecutivo.

Ogni operazione finanziaria è disposta dal Comitato esecutivo a firma del Presidente.

ART.26
(Quota sociale)

1. La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall'Assemblea, su proposta del Comitato esecutivo. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.
2. Gli aderenti che non sono in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività della organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

ART.27
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha:

- ❖ il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art.8, comma 2, del D. Lgs.117/2017;
- ❖ l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART.28
(Bilancio e Bilancio sociale)

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli art.13 e 87 del D. Lgs. 117/20127 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria.

Dopo il parere dei revisori dei Conti entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato nel Registro Unico Terzo Settore (RUNTS) entro il 30 giugno di ogni anno.

Nei casi e nelle forme previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017 "Bilancio Sociale" il documento deve essere depositato presso il RUNTS, come dal comma precedente e pubblicato nel proprio sito internet.

ART.29
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art.56 comma 1 del D. Lgs.117/2017 sono deliberate dal Comitato esecutivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Possono prevedere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Copia di ogni convenzione dovrà essere inviata all'Ispettore Regionale ed è custodita, a cura del Presidente presso la sede dell'Organizzazione.

ART. 30
(Personale retribuito)

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 31
(Responsabilità dell'Organizzazione)

Organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidamente le persone che hanno agito in nome e per conte dell'organizzazione.

ART.32
(Assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 33
(Uso dell'Uniforme ANC)

Il Volontario deve avere particolare cura dell'uniforme ANC ed indossarla con decoro in relazione all'attività svolte.

L'uso dell'uniforme ANC da parte degli appartenenti all'organizzazione è prerogativa esclusiva della Presidenza Nazionale, la quale determina quali siano gli elementi distintivi ed i capi che costituiscono l'uniforme che, comunque, deve essere in armonia con quanto stabilito dalle leggi vigenti.

Non sono tollerati comportamenti difforni a quanto indicato al precedente punto. Le eventuali violazioni da parte di singoli soci comportano il differimento ai competenti organi ANC.

Art. 34

Rapporti con l'ANC

L'organizzazione di Volontariato ODV ha: autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa, giuridica, patrimoniale, contabile e processuale.

In attuazione a quanto previsto dall'art.2 e nel rispetto delle autonomie sopracitate, l'Organizzazione mantiene con le strutture organizzative ANC sereni rapporti di collaborazione e di proficua convivenza.

Art. 35

(Scioglimento devoluzione del patrimonio)

Lo scioglimento dell'organizzazione avviene per delibera dell'Assemblea - con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti.

L'assemblea provvederà a nominare uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio, tenendo presente che in caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'organizzazione tale patrimonio è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il suddetto parere è reso entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al già predetto ufficio con raccomandata a/r e secondo le disposizioni previste dal D. Lgs. 7 marzo 2005, nr. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore dell'Ispettorato A.N.C. del Veneto.

Art. 36

(Norma di rinvio)

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni in materia di associazioni di volontariato previste dal Codice civile, alle norme statutarie e regolamentari ANC e al Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117).

ART. 37

(Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17

L'acronimo ODV potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Segretario

Il Presidente